

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2304 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2016

relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 549/2013 istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010»), il quale definisce un programma inteso a stabilire i termini entro i quali gli Stati membri trasmettono alla Commissione i conti e le tavole da compilare conformemente alla metodologia di cui al medesimo regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 549/2013, ai dati contemplati nel medesimo regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla qualità dei dati da trasmettere sui conti nazionali e regionali.
- (3) Sono state concesse deroghe temporanee agli Stati membri a norma della decisione di esecuzione 2014/403/UE della Commissione ⁽³⁾. Il contenuto delle relazioni sulla qualità che la Commissione chiede agli Stati membri di trasmettere dovrebbe essere pertanto adeguato in base a tali deroghe. La prescrizione relativa alla trasmissione di relazioni sulla qualità dovrebbe essere applicata gradualmente entro il 2021 in modo da consentire agli Stati membri di completare i rilevanti adeguamenti necessari per l'introduzione del SEC 2010 nei sistemi statistici nazionali.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 549/2013 e ai fini dell'applicazione dei criteri di qualità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità che devono essere trasmesse dagli Stati membri dovrebbero essere definiti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.
- (5) Dato che le informazioni contenute nelle relazioni sulla qualità dei conti nazionali e regionali dovrebbero basarsi sulle norme del sistema statistico europeo per le relazioni sulla qualità pubblicate dalla Commissione (Eurostat), l'allegato del presente regolamento dovrebbe essere redatto in conformità a tali norme. La Commissione dovrebbe riutilizzare le informazioni sull'attuazione del SEC 2010 già trasmesse dagli Stati membri, senza richiederle nelle relazioni sulla qualità.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La relazione sulla qualità dei conti nazionali e regionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 549/2013 riguarda i dati trasmessi dagli Stati membri in conformità al programma di trasmissione del SEC 2010 come stabilito nell'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 nell'anno precedente la relazione.

⁽¹⁾ GU L 174 del 21.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/403/UE della Commissione, del 26 giugno 2014, relativa alla concessione di deroghe agli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione delle statistiche ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 195 del 2.7.2014, pag. 1).

